

Limiti agli accertamenti non ancora applicabili

La previsione della legge delega sulla riforma del sistema fiscale, in materia di accertamenti alle società a ristretta base, non è immediatamente applicabile, ma sarà attuata in futuro, nel rispetto della tempistica della delega. Questa la risposta del sottosegretario all'Economia Federico Freni al question time in commissione Finanze della Camera, primo firmatario Saverio Congedo (Fdi).

L'articolo 17, comma 1, lettera h), n. 4) della legge 111/2023, prevede che l'accertamento ai soci di una società a ristretta base sia ammesso solo in presenza di precise condizioni: a) l'esistenza di un reddito accertato in base ad elementi certi e precisi, in capo alla società partecipata; b) la rettifica sulla partecipata deve originare da componenti positivi non dichiarati o da componenti negativi inesistenti, non anche ad esempio, da costi non inerenti. Nei decreti attuativi emanati non vi è traccia di tale previsione. Trattandosi di una norma chiara e precisa, l'interrogante ha chiesto alle Finanze se non se ne potesse comunque ricavare l'immediata portata applicativa. La risposta è stata negativa, anche se l'aspetto positivo è che si annuncia che il predetto criterio di delegazione sarà prossimamente oggetto di un provvedimento di attuazione. Non era difficile prevedere che sarebbe stata questa la posizione di un organo istituzionale. Cionondimeno, quantomeno nella parte in cui la delega qualifica il reddito dei soci come reddito di capitale («reddito finanziario»), la disposizione in esame pare davvero discostarsi da un mero criterio di delegazione, per assumere la qualifica di una norma interpretativa. Ed invero, tale qualificazione è introdotta nella legge con l'espressione «ferma restando» che caratterizza per l'appunto le disposizioni interpretative. Se si aderisse a questa lettura, si potrebbe fondatamente sostenere che, quantomeno nel trattamento fiscale del reddito dei soci, si debbano applicare le regole dei redditi di capitale e non quelle delle società di persone.

—**Dario Deotto**

—**Luigi Lovecchio**